

## REGOLAMENTO (UE) N. 893/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2010

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acechinocil, bentazone, carbendazim, ciflutrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxinil, metconazolo, prothioconazole, tebufenozide e tiofanato metile in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze attive carbendazim, ciflutrin, fenamidone, ioxinil e tiofanato metile sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze attive acechinocil, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, metconazolo, prothioconazole e tebufenozide sono stati fissati LMR nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (<sup>2</sup>), per l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bentazone su granturco dolce, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Un'analoga domanda è stata presentata per l'acechinocil in vista dell'uso su arance, mandarini, pesche, uva, pomodori e melanzane. Un'analoga domanda è stata presentata per il carbendazim in vista dell'uso su limoni, limette e mandarini. Un'analoga domanda è stata presentata per il ciflutrin in vista dell'uso su zucchine, cetriolini, fagioli con baccello, piselli con baccello e patate. Un'analoga domanda è stata presentata per il fenamidone in vista dell'uso su fragole e cucurbitacee. Un'analoga domanda è stata presentata per il fenazaquin in vista dell'uso nel tè. Un'analoga domanda è stata presentata per il flonicamid in vista dell'uso su agrumi, ciliegie, peperoni, melanzane e piselli senza baccello. Un'analoga domanda è stata presentata per il flutriafol in vista dell'uso su mele, banane e uve da vino. Un'analoga domanda è stata presentata per l'imidacloprid in vista dell'uso sul riso. Un'analoga domanda è stata presentata per lo ioxinil in vista dell'uso sull'erba cipollina. Un'analoga domanda è

stata presentata per il metconazolo in vista dell'uso su ciliegie, pesche, albicocche, semi di cotone, frumento e barbabietole da zucchero. Un'analoga domanda è stata presentata per il prothioconazole in vista dell'uso su broccoli e cavolfiori. Un'analoga domanda è stata presentata per il tebufenozide in vista dell'uso sul riso. Un'analoga domanda è stata presentata per il tiofanato metile in vista dell'uso su pompelmi, arance, limoni, limette e mandarini.

- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, ove pertinente, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (<sup>3</sup>). L'Autorità ha trasmesso detti pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici.
- (6) Nei suoi pareri motivati l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche dei LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle più recenti informazioni sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione in vita a queste sostanze dovuta al consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un consumo eccessivo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR).
- (7) Sulla base dei pareri motivati formulati dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche dei LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

